Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 18 ottobre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1975, n. **1039.**

Soppressione dei posti di ruolo di professore e assistente istituiti con la convenzione 23 aprile 1959, stipulata tra la regione Sicilia e l'Università di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la convenzione in data 23 aprile 1959 stipulata tra l'Università di Palermo e la regione siciliana per il funzionamento di sette posti di professore di ruolo e di sette posti di assistente di ruolo per l'istituzione della facoltà di magistero dell'Università di Palermo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1341, che, approvando e rendendo esecutiva detta convenzione, istituisce la facoltà di magistero e ne dispone l'inclusione tra le facoltà dell'Università di Palermo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1960, n. 1569, che, sulla base dell'inclusione della facoltà di magistero tra le facoltà dell'Università di Palermo di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1341, approva il nuovo statuto dell'Università stessa;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372; 9 maggio 1968, n. 704; 31 ottobre 1969, n. 1095; 22 dicembre 1970, n. 1405; 15 febbraio 1972, n. 145, con i quali sono stati complessivamente assegnati cinque posti di professore di ruolo statale per la facoltà di magistero dell'Università di Palermo;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1962, n. 1932; 31 ottobre 1963, n. 2037; 21 dicembre 1964, n. 1547; 15 dicembre 1965, n. 1495; 1° aprile 1967, n. 343; 18 luglio 1967, n. 761; 9 ottobre 1967, n. 1071; 30 novembre 1967, n. 1348; 12 febbraio 1968, numeri 146 e 344; 4 giugno 1968, n. 812; 16 dicembre 1968, n. 1382; 5 febbraio 1970, n. 135; 10 febbraio 1971, n. 100, concernenti l'assegnazione di complessivi ventisei posti di assistente di ruolo statale per la facoltà di magistero dell'Università di Palermo;

Vista la legge della regione siciliana in data 4 giugno 1970, n. 5, con particolare riferimento all'art. 3, che sopprime il finanziamento dei posti istituiti con la sopracitata convenzione;

Visti i decreti ministeriali 14 marzo 1974 (registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1974, registro n. 19, foglio n. 372) e 7 agosto 1974 (registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1975, registro n. 15, foglio n. 229) con i quali sono stati complessivamente assegnati diciotto posti di professore di ruolo statale alla facoltà di magistero dell'Università di Palermo, di cui sette in sostituzione dei posti convenzionati con la regione siciliana, come da ministeriale 16 marzo 1974, n. 1213;

Considerato che nella facoltà di magistero dell'Università di Palermo presta, altresì, servizio personale statale non docente di ruolo organicamente assegnato all'Università di Palermo;

Considerato che il personale non docente non di ruolo, comunque in servizio presso detta facoltà di magistero, ha avuto titolo all'inquadramento nei ruoli statali previsto dalle leggi 3 novembre 1961, n. 1255 e 28 ottobre 1970, n. 775;

Considerato che con la disdetta della convenzione derivante dalla legge della regione siciliana 4 giugno 1970, n. 5, è venuto a mancare il solo finanziamento dei posti di professore e di assistente istituiti con la convenzione stessa, mentre l'onere relativo al funzionamento della facoltà di magistero dell'Università di Palermo, in quanto facoltà statale è già a carico dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

La disdetta della convenzione in data 23 aprile 1959, stipulata tra la regione siciliana e l'Università di Palermo, derivante dalla legge della regione siciliana 4 giugno 1970, n. 5, ha effetto soltanto sulla soppressione dei posti di ruolo di professore e di assistente istituiti con la convenzione stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1975

LEONE

MALFATTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 63

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1975, n. **1040.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Roma.

N. 1040. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro, viene istituito in Roma, via delle Vigne Nuove, a decorrere dal 1° ottobre 1968, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1976, n. 706.

Autorizzazione ad accettare una donazione a favore dello Stato.

N. 706. Decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, viene autorizzata l'accettazione della donazione a favore dello Stato disposta dal sig. Menegon Floriano con atto 2 dicembre 1955, n. 10253 di repertorio, a rogito dott. Paolo De Lorenzi, notaio in Ravenna, dell'appezzamento di terreno, catastalmente indicato in atto, sito in comune di Brisighella (Ravenna), parrocchia Zattaglia, strada consorziale torrente Sintria, da stralciarsi dal podere prebendale denominato « Il Casetto », della superficie catastale di mq 3.410 e sul quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con le esercitazioni pratiche di corsi di addestramento professionale per lavoratori edili, ha già realizzato delle casette minime.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 55

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1976, n. 707.

Modificazione allo statuto dell'istituto « Giannina Gaslini », in Genova.

N. 707. Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, viene approvata la modificazione all'art. 5 dello statuto dell'istituto « Giannina Gaslini », in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1976
Atti di Governo, registro n. 9, *foglio n.* 61

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1976.

Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto di data 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto il proprio decreto di data 3 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1973, registro n. 1 Sanità, foglio n. 396, con il quale il dottor Vittorio Ugo Ristagno è stato nominato componente di detta commissione, quale direttore generale delle fonti di energia e industria di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota n. 1007 del 5 febbraio 1976 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con la quale è stato comunicato che l'attuale direttore generale delle fonti di energia e industria di base è il prof. Giuseppe Ammassari;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione in seno alla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico del dott. Vittorio Ugo Ristagno con il prof. Giuseppe Ammassari;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Ammassari è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico in sostituzione del dott. Vittorio Ugo Ristagno.

Nella liquidazione dei gettoni di presenza verranno tenute presenti le norme di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e di cui all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *luglio* 1976
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 386

(11119)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. SISME - Società italiana statori motori elettrici, in Milano, stabilimento in Olgiate Comasco, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 20 febbraio 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. SISME - Società italiana statori motori elettrici, con sede in Milano e stabilimento in Olgiate Comasco (Como), con effetto dall'8 settembre 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti delle società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle

provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a SISME - Società italiana statori motori elettrici, azienda con più di cinquecento dipendenti, con sede in Milano e stabilimento in Olgiate Comasco (Como), la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 17 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11040)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Vabco-Trafili, in Torbole Casaglia, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 5 aprile 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Samo - Divisione macchine per maglieria e calze della Società italiana smeriglio S.I.S. S.p.a., stabilimento di Brescia, con effetto dal 16 settembre 1974;

Vista l'istanza intesa ad ottenere il beneficio delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale presentata dalla S.p.a. Vabco-Trafili, con sede in Torbole Casaglia (Brescia), che ha acquisito lo stabilimento di Brescia, già della ditta Samo, anche al fine di assumerne parte delle maestranze;

Visto il piano predisposto dalla predetta società Vabco-Trafili, concernente la ristrutturazione e conversione dell'acquisito stabilimento ex Samo di Brescia, nonché la ristrutturazione e riorganizzazione conseguente nei propri stabilimenti di Vimodrone (Milano) e Torbole Casaglia (Brescia);

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola le particolari condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di 500 dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Vabco-Trafili, azienda con più di 500 dipendenti, con sede in Torbole Casaglia (Brescia), stabilimenti in Vimodrone (Milano) e Torbole Casaglia (Brescia), che ha acquisito lo stabilimento di Brescia, già della ditta Samo, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 28 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(11166)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1976.

Nomina del presidente della commissione centrale per l'esame delle vincite al lotto contestate e per le verifiche dei biglietti delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1944, n. 11002, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1944, registro n. 1 Finanze, foglio n. 299, col quale venne ricostituita la commissione centrale per l'esame delle vincite al lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali, prevista dall'art. 45 del regolamento sui servizi del lotto approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077;

Vista la legge 2 gennaio 1968, n. 2, che ha soppresso l'ispettorato generale per il lotto e le lotterie e la Direzione generale per la finanza straordinaria, istituendo nel contempo la Direzione generale per le entrate speciali, alla quale sono stati devoluti i compiti e le attribuzioni già spettanti agli uffici predetti;

Visto il decreto ministeriale del 13 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1972, registro n. 62 Finanze, foglio n. 28, con il quale il dottor Pietro Torre, direttore generale per le entrate speciali, fu nominato presidente della commissione centrale per l'esame delle vincite al lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali;

Considerato che il predetto direttore generale è stato collocato a riposo con decorrenza 1° agosto 1976 e che pertanto occorre provvedere alla nomina del nuovo presidente della citata commissione;

Considerato che con decreto ministeriale 28 luglio 1976 il dott. Dante Basile, direttore generale per la finanza locale, è stato preposto in via di temporanea reggenza alla Direzione generale per le entrate speciali a far data dal 1° agosto 1976;

Decreta:

Il reggente la Direzione generale per le entrate speciali dott. Dante Basile è nominato, a decorrere dal 1° agosto 1976, presidente della commissione centrale per l'esame delle vincite al lotto contestate e dei biglietti delle lotterie nazionali, in sostituzione del dottor Pietro Torre, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1976

Il Ministro: PANDOLFI

(11071)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1976.
Emissione di certificati speciali di credito 10 % - 1977-97, seconda emissione, per L. 288.460.000.000, ai sensi della legge 5 maggio 1976, n. 206, recante aumento del fondo di dotazione dell'E.N.E.L.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 206, recante aumento del fondo di dotazione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica - E.N.E.L., ed, in particolare, l'art. 2 a norma del quale il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della spesa recata dalla legge stessa con operazioni finanziarie da effettuarsi mediante l'assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, oppure con emissioni di buoni poliennali del Tesoro oppure di certificati speciali di credito, negli anni dal 1976 al 1980;

Ritenuto opportuno, ai fini del reperimento di una seconda quota di lire 250 miliardi, a valere sull'importo di lire 500 miliardi occorrenti per l'anno finanziario 1976, di far luogo ad un'emissione di certificati speciali di credito, con l'osservanza delle disposizioni e modalità di cui ai comma dal secondo al nono dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1975, n. 403;

Visto l'art. 3, commi sesto, settimo, ottavo e nono, della ricordata legge 4 agosto 1975, n. 403, in virtù del quale:

a) i certificati speciali di credito saranno ammortizzati in 10 anni, con decorrenza dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della emissione e frutteranno interessi pagabili, in rate semestrali posticipate, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno;

b) i prezzi di emissione, i tassi di interesse, i tagli e le caratteristiche dei certificati di credito, i piani di rimborso dei medesimi, da farsi, in genere, mediante estrazione a sorte, nonchè ogni altra condizione e modalità relative al collocamento — anche tramite consorzi, pure di garanzia — all'emissione ed all'ammortamento, anche anticipato, dei titoli stessi, saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) l'estrazione a sorte dei certificati speciali di credito avviene presso la Direzione generale del debito pubblico;

d) i certificati medesimi e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e loro rendite e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria, di emettere sollecitamente i suddetti certificati speciali di credito al fine di consentire una rapida attuazione del provvedimento in questione, e con lo impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 206, meglio cennata nelle premesse, un'emissione di certificati speciali di credito, con scadenza 1° luglio 1987, per l'importo, in valore nominale, di L. 288.460.000.000 (duecentoottantottomiliardiquattrocentosessantamilioni) alle seguenti condizioni:

prezzo di emissione: L. 89,00 per ogni 100 lire di capitale nominale, salvo conguaglio dei dietimi di interesse;

tasso d'interesse annuo: L. 10,00 per cento annuo, pagabile in rate semestrali posticipate.

Art. 2.

I certificati speciali di credito hanno il taglio unitario di lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore nei tagli, a richiesta, da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e lire 1.000 milioni di capitale nominale e da titoli nominativi che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di una serie.

L'emissione dei certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è ripartita in n. 10 serie da lire 28.846.000.000.

Ogni serie è contrassegnata da numerazione progressiva.

E' ammesso il tramutamento dei certificati al portatore in nominativi e viceversa nonchè la riunione e la divisione dei certificati stessi.

La serie ed i numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione rimangono invariati nelle operazioni suddette.

Art. 3.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni ed utilizzati per investimenti soggetti a vincoli riguardanti minori altre persone ed enti.

I medesimi certificati speciali di credito possono essere sottoscritti, anche in deroga ai rispettivi ordinamenti, dagli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonchè dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate, al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° luglio 1977 e l'ultima il 1° luglio 1987.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Gli interessi non riscossi si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di scadenza della cedola cui si riferiscono.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Art. 5.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato alla pari per serie intere e in dieci annualità da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, di cui la prima sarà pagabile il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, secondo l'allegato piano di ammortamento.

I certificati speciali di credito saranno rimborsati mediante estrazione a sorte, per serie intere, da effettuarsi il 20 marzo di ogni anno o, qualora tale giorno fosse festivo, il primo giorno susseguente non festivo, a cominciare dal 1978, presso la sede della Direzione generale del debito pubblico, secondo le norme vigenti per i titoli di debito pubblico, in quanto applicabili.

Alle estrazioni a sorte dei certificati speciali di credito interverrà un funzionario della Direzione generale del tesoro.

I certificati estratti verranno rimborsati dal 1° luglio di ogni anno, tramite le filiali della Banca d'Italia. Da tale data essi cesseranno di fruttare interessi.

Le somme relative ai certificati speciali di credito estratti si prescrivono decorsi dieci anni dalla data in cui i certificati stessi sono divenuti rimborsabili.

Art. 6.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e di un foglio di 21 cedole o compartimenti per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO - DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENEL » « LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 206 » « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1977-1987 » « SECONDA EMISSIONE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per la indicazione del valore nominale del titolo e del tasso di interesse, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per l'eventuale dichiarazione del Ministro per il tesoro concernente l'intestatario del certificato, nonchè per la data e per la dicitura « IL MINISTRO ».

Il rovescio del corpo dei titoli reca stampato, in alto, gli articoli 3, 4 e 5 del presente decreto ed, in basso, il piano di ammortamento.

Le 21 cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1977-1987 » « SECONDA EMISSIONE » « LEGGE 5 MAGGIO 1976, n. 206 ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine e del valore nominale del certificato, nonchè della data di pagamento della cedola e dell'importo relativo; negli angoli, a destra, in basso, ed a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO 10 % - 1977-1987 » « SECONDA EMISSIONE » « LEGGE 5 MAGGIO 1976, n. 206 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola e dell'importo relativo.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Per i certificati nominativi, a destra del corpo del titolo, sono collocati 21 compartimenti, per il pagamento degli interessi semestrali, i quali portano, nel prospetto, le medesime diciture delle cedole tranne l'indicazione del numero di serie e d'ordine del certificato.

Il rovescio del foglio dei compartimenti reca, in alto, la dicitura « ANNOTAZIONI DI VINCOLO E DI TRAMUTAMENTO ».

La carta a fondo filigranato è colorata in rosso per i tagli da 1 milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni, in giallo per i tagli da 1.000 milioni ed in verde smeraldo per i titoli nominativi.

Le leggende del corpo dei titoli, delle cedole e dei compartimenti sono stampate in calcografia; la serie ed il numero nel prospetto del corpo dei titoli e delle cedole nonchè la firma del Ministro sono impresse tipograficamente.

Art. 7.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati estratti, nonchè ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

Per le suddette operazioni, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende di credito, di istituti ed enti.

Per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interessi e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia le somme all'uopo occorrenti, delle quali sarà tenuta apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni su indicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, delle aziende di credito, degli istituti e degli enti che saranno incaricati delle operazioni relative all'emissione dei certificati speciali di credito, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 8.

Le spese occorrenti per il servizio del prestito faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, a partire dall'anno finanziario 1977 per il pagamento degli interessi e dall'anno 1978 per il rimborso del capitale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1976
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 239

LEGGE 5 MAGGIO 1976, N. 206. — CERTIFICATI SPECIALI DI CREDITO 10 % - 1977-87 - EMISSIONE DI L. 288.460.000.000.

PIANO DI AMMORTAMENTO

Data di pagamento	Quote interessi	Quote capitale	Debito residuo
1-7-1977	14.423.000.000	—	288.460.000.000
1-1-1978	14.423.000.000	—	288.460.000.000
1-7-1978	14.423.000.000	28.846.000.000	259.614.000.000
1-1-1979	12.980.700.000	—	259.614.000.000
1-7-1979	12.980.700.000	28.846.000.000	230.768.000.000
1-1-1980	11.538.400.000	—	230.768.000.000
1-7-1980	11.538.400.000	28.846.000.000	201.922.000.000
1-1-1981	10.096.100.000	—	201.922.000.000
1-7-1981	10.096.100.000	28.846.000.000	173.076.000.000
1-1-1982	8.653.800.000	—	173.076.000.000
1-7-1982	8.653.800.000	28.846.000.000	144.230.000.000
1-1-1983	7.211.500.000	—	144.230.000.000
1-7-1983	7.211.500.000	28.846.000.000	115.384.000.000
1-1-1984	5.769.200.000	—	115.384.000.000
1-7-1984	5.769.200.000	28.846.000.000	86.538.000.000
1-1-1985	4.326.900.000	—	86.538.000.000
1 7-1985	4.326.900.000	28.846.000.000	57.692.000.000
1-1-1986	2.884.600.000	—	57.692.000.000
1-7-1986	2.884.600.000	28.846.000.000	28.846.000.000
1-1-1987	1.442.300.000	—	28.846.000.000
1-7-1987	1.442.300.000	28.846.000.000	—

(11112)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1976.

Modificazioni al decreto ministeriale 24 giugno 1976, concernente il contributo straordinario a favore delle imprese di pesca professionale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 8 gennaio 1974, n. 2;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 699;

Visto il proprio decreto 24 giugno 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1976, registro n. 3 Marina mercantile, foglio n. 54;

Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni ad alcune disposizioni del citato decreto 24 giugno 1976 al fine di ovviare a difficoltà ed inconvenienti verificatisi nella loro pratica applicazione;

Considerata l'opportunità di prorogare i termini fissati nel menzionato decreto 24 giugno 1976 manifestatisi insufficienti per l'acquisizione dei dati e documenti richiesti;

Sentito, nella seduta del 28 settembre 1976, il comitato di cui all'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 479, nominato con decreto ministeriale 25 agosto 1968, integrato ai sensi dell'art. 5 della legge 14 maggio 1976, n. 389 e, per la specifica esigenza, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 gennaio 1974, n. 2;

Decreta:

Al decreto ministeriale 24 giugno 1976 di cui alle premesse sono apportate le seguenti modifiche:

1) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Per conseguire il contributo gli armatori (o loro aventi causa) devono presentare entro il 31 ottobre 1976 domanda in duplice copia, di cui una in bollo, come da allegato 1, diretta al compartimento marittimo nella cui giurisdizione è iscritto il natante.

Nella domanda, sotto la loro personale responsabilità, dovranno dichiarare il tipo di pesca cui il natante è abilitato e le sue caratteristiche (stazza lorda, stazza netta, potenza dell'apparato motore in cavalli asse, consumo medio orario e velocità media oraria) nonché il quantitativo totale di carburante consumato nel 1975.

Alla domanda deve essere allegato estratto o fotocopia del documento attestante l'effettivo consumo di carburante autenticato, dietro esibizione dell'originale, eventualmente anche dall'autorità marittima cui la domanda viene presentata o dichiarazione rilasciata dall'ufficio dogana: libretto di controllo degli imbarchi e dei consumi (mod. *D*), limitatamente alla pag. 5 ed a quelle ove sono riportati gli imbarchi e lo scarico del carburante, oppure giornale di macchina, che risultino vistati dall'ufficio dogana o dall'autorità consolare.

Nel caso in cui l'equipaggio del natante sia stato imbarcato con contratto di arruolamento alla parte o a compartecipazione, l'armatore dovrà esplicitamente dichiarare nella domanda il suo impegno a far beneficiare del contributo i membri dell'equipaggio che ne hanno diritto, allegando altresì alla medesima un elenco contenente per ciascuno di essi le complete generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita e matricola), il domicilio, il periodo d'imbarco e l'importo della quota parte del contributo spettantegli.

Entro il 31 dicembre 1977 gli armatori dovranno consegnare alle competenti capitanerie di porto, che le acquisiranno ai propri atti, le ricevute delle somme pagate ai membri dell'equipaggio aventi diritto, da riscontrare con l'elenco allegato alla domanda.

Qualora l'armatore, per qualsiasi motivo, non abbia potuto pagare i marittimi di cui sopra, o alcuni di essi, dovrà versare all'erario le somme non corrisposte agli aventi diritto, consegnando in luogo delle ricevute di cui al comma precedente la quietanza del versamento al capo XXIII, cap. 3650, eseguito presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, specificando nella casuale il nome del marittimo.

Nel caso, invece, che i contratti di arruolamento alla parte o a compartecipazione prevedano che la spesa del carburante sia ad esclusivo carico dell'armatore, quest'ultimo dovrà dichiarare nella domanda, sotto la propria personale responsabilità, tale circostanza, rimanendo così esonerato dagli adempimenti previsti dai commi precedenti.

Non sarà tenuto conto delle domande irregolari, incomplete o mancanti anche di uno solo degli elementi o allegati richiesti.

L'autorità marittima competente, oltre a porre sulla domanda il timbro di ricezione con la data ed il numero di protocollo, deve apporre sulla medesima un visto attestante la qualità del richiedente di armatore del natante per il quale viene chiesto il contributo. In mancanza della dichiarazione di armatore, si presume armatore il proprietario, giusta il disposto dell'art. 272 del codice della navigazione ».

2) all'art. 4 è apportata la seguente modifica:

« Il termine del 15 novembre 1976 è sostituito da quello del 30 novembre 1976 ».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 ottobre 1976

p. *Il Ministro*: Rosa

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1976
Registro n. 4 *Marina mercantile, foglio n.* 201

(11298)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1976.

Norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, concernente nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Vista la legge 7 febbraio 1956, n. 43, concernente disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto l'art. 2 del regolamento per l'esecuzione della legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1956, n. 758;

Vista la legge 4 febbraio 1960, n. 43, concernente modifica dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852;

Vista la legge 11 marzo 1965, n. 169, concernente modifiche al decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211 e alla legge 7 febbraio 1956, n. 43, in materia di investimenti di capitali esteri in Italia;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1976, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 21 marzo 1974, recante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 1974, n. 77, già modificato con decreti ministeriali del 4 febbraio 1976 e del 6 maggio 1976 entrambi riguardanti norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere, è ulteriormente modificato come segue:

Il termine di utilizzo di cui al primo e secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, numero 586, modificato con l'articolo unico della legge 4 febbraio 1960, n. 43, è fissato:

a) al settimo giorno successivo a quello di accreditamento delle valute nei conti previsti dall'art. 1 dello stesso decreto-legge per le valute di diretta acquisizione o rivenienti da conversioni di lire di conto estero;

b) al secondo giorno successivo a quello di accreditamento delle valute nei conti previsti dall'art. 1 dello stesso decreto-legge per le valute acquistate contro lire, a pronti o a termine, per il regolamento di operazioni autorizzate in via generale o particolare.

Art. 2.

E' fatto salvo il termine di utilizzo di sette giorni dei conti indicati al punto *b*) del precedente art. 1 relativamente agli accrediti in essere alla data del 15 ottobre 1976.

Art. 3.

Sono abrogati:

decreto ministeriale 4 febbraio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* del 5 febbraio 1976, n. 32), riguardante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

decreto ministeriale 6 maggio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* del 6 maggio 1976, n. 119), riguardante norme concernenti l'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 16 ottobre 1976

Il Ministro
per il commercio con l'estero
Ossola

Il Ministro per il tesoro
Stammati

(11366)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale

La dott.ssa Letizia Bancilhon, nata a Roma il 6 settembre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatole dall'Università di Roma in data 21 aprile 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(11078)

Il dott. Fabio Fabbri, nato a Meldola (Forlì) il 14 settembre 1949, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Bologna in data 21 febbraio 1975.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

(11079)

Il dott. Pier Giulio Canepa, nato a Bergamo il 6 febbraio 1944, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dall'Università di Torino in data 16 febbraio 1971.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Torino.

(11080)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mormanno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Mormanno (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.721.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3053/M)

Autorizzazione al comune di Stornara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Stornara (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3054/M)

Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Molina Aterno (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3055/M)

Autorizzazione al comune di Aliano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Aliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.875.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3056/M)

Autorizzazione al comune di Quarrata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Quarrata (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.645.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3081/M)

Autorizzazione al comune di Pontedera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976, il comune di Pontedera (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 678.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3059/M)

Autorizzazione al comune di Augusta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976, il comune di Augusta (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.385.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3060/M)

Autorizzazione al comune di Tivoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976, il comune di Tivoli (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 798.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3061/M)

Autorizzazione al comune di Staletti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Staletti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 87.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3064/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Belmonte Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.396.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3065/M)

Autorizzazione al comune di Buonvicino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Buonvicino (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.813.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3066/M)

Autorizzazione al comune di Trebisacce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Trebisacce (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.446.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3067/M)

Autorizzazione al comune di Pietrafitta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Pietrafitta (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.098.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3068/M)

Autorizzazione al comune di Pizzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Pizzoli (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 55.892.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3069/M)

Autorizzazione al comune di Scorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Scorrano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 173.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3070/M)

Autorizzazione al comune di Farindola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Farindola (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 13.256.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3071/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Eufemia a Maiella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Santa Eufemia a Maiella (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.175.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3072/M)

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Otranto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.575.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3050/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Egidio alla Vibrata ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Santo Egidio alla Vibrata (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.659.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3051/M)

Autorizzazione al comune di Faggiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Faggiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3052/M)

Autorizzazione al comune di Adelfia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976, il comune di Adelfia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.491.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3057/M)

Autorizzazione al comune di Crevalcore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Crevalcore (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 101.145.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3058/M)

Autorizzazione al comune di Guglionesi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Guglionesi (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 32.314.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3077/M)

Autorizzazione al comune di Roccaspinalveti ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Roccaspinalveti (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.792.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3078/M)

Autorizzazione al comune di Biccari ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Biccari (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.778.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3079/M)

Autorizzazione al comune di Filignano ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976, il comune di Filignano (Isernia) viene autorizzato ad assumere un ulteriore mutuo suppletivo di L. 5.204.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo dell'ulteriore mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3080/M)

Autorizzazione al comune di Olmeneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976, il comune di Olmeneta (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 17.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3046/M)

Autorizzazione al comune di Agugliaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976, il comune di Agugliaro (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 17.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3047/M)

Autorizzazione al comune di Cicognola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976, il comune di Cicognola (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 12.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3048/M)

Autorizzazione al comune di Lusia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 8 ottobre 1976, il comune di Lusia (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3049/M)

Autorizzazione al comune di Figline Vegliaturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Figline Vegliaturo (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.061.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3073/M)

Autorizzazione al comune di Troia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Troia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 254.755.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3074/M)

Autorizzazione al comune di Cutrofiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Cutrofiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 301.956.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3075/M)

Autorizzazione al comune di Bova Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 ottobre 1976, il comune di Bova Marina (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 325.732.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3076/M)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale 23 luglio 1976, il comune di San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 5813 della *Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 29 luglio 1976.

(3062/M)

Con decreto ministeriale 31 maggio 1976, il comune di Castel Castagna (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.326.000, per la coperura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 4639 della *Gazzetta Ufficiale* n. 153 dell'11 giugno 1976.

(3063/M)

MINISTERO DEL TESORO

Seconda estrazione delle cartelle 9 % di cui al decreto ministeriale 3 marzo 1975 emesse dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti.

Si notifica che alle ore 9 del giorno 8 novembre 1976 avranno inizio in Roma, via Goito, 4, in una sala aperta al pubblico le operazioni relative alla seconda estrazione delle cartelle 9 % di credito comunale e provinciale emesse ai sensi del decreto ministeriale 3 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 26 marzo 1975.

Saranno sorteggiate, per il rimborso dal 1° gennaio 1977, n. 20 cartelle da L. 1.000.000.000 ciascuna, per l'importo complessivo di L. 20.000.000.000.

I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11210)

MINISTERO DEL TESORO

Sottrazione di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stata denunziata la sottrazione dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Redimibile 3,50% - 1934	537771	Tagliabue Luigi, nato a Bresso il 16 aprile 1904, domiciliato a Milano. *Annotazione*: ipotecato per cauzione dovuta dal titolare per l'esercizio della professione di agente di cambio presso la borsa valori di Milano	L. 400.000

(11171)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 198

Corso dei cambi del 14 ottobre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	842,20	842,20	842,25	842,20	842,25	842,20	842,40	842,20	842,20	842,20
Dollaro canadese .	864,85	864,85	864,50	864,85	865,60	864,80	865,60	864,85	864,85	865,35
Franco svizzero .	344,80	344,80	344,95	344,80	345,05	344,70	344,85	344,80	344,80	344,80
Corona danese .	144,02	144,02	144 —	144,02	144 —	144,05	144,02	144,02	144,02	144 —
Corona norvegese .	158,75	158,75	159 —	158,75	158,85	158,70	158,83	158,75	158,75	158,75
Corona svedese .	198,50	198,50	198,75	198,50	198,60	198,50	198,59	198,50	198,50	198,50
Fiorino olandese .	329,50	329,50	330 —	329,50	329,75	329,40	329,75	329,50	329,50	329,50
Franco belga .	22,565	22,565	22,58	22,565	22,58	22,55	22,5750	22,565	22,565	22,55
Franco francese	168 —	168 —	167,86	168 —	168,15	167,90	168,10	168 —	168 —	168,15
Lira sterlina . .	1381,10	1381,10	1378 —	1381,10	1381,05	1381,10	1382,25	1381,10	1381,10	1381,10
Marco germanico .	346,46	346,46	346,75	346,46	346,65	346,40	346,50	346,46	346,46	346,45
Scellino austriaco .	48,79	48,79	48,88	48,79	48,80	48,80	48,83	48,79	48,79	48,80
Escudo portoghese	26,97	26,97	26,96	26,97	26,97	26,98	27,02	26,97	26,97	27 —
Peseta spagnola .	12,367	12,367	12,35	12,367	12,36	12,35	12,38	12,367	12,367	12,38
Yen giapponese .	2,8805	2,8805	2,90	2,8805	2,88	2,88	2,88	2,8805	2,8805	2,88

Media dei titoli del 14 ottobre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	89,150
Redimibile 3,50 % 1934 . .	100,250
» 3,50 % (Ricostruzione) . . .	88,050
» 5 % (Ricostruzione) . . .	93,550
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,825
» 5 % (Città di Trieste)	90,400
» 5 % (Beni esteri)	89,950
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . . .	78,275
» 5,50 % » » 1968-83 . .	77,300
» 5,50 % » » 1969-84 . . .	78,275
» 6 % » » 1970-85 . . .	79,625
» 6 % » » 1971-86 .	79 —
» 6 % » » 1972-87 . .	77,300
» 9 % » » 1975-90	87,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91 . . .	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . . .	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) . .	97,700
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	86,850
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	85,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) . .	81,325
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) . .	78,075
» poliennali 7 % 1978	89,325
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,275
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,075
» » 9 % 1980	88,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 ottobre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	842,30
Dollaro canadese	865,475
Franco svizzero	344,825
Corona danese	144,02
Corona norvegese	158,79
Corona svedese	198,545
Fiorino olandese	329,625
Franco belga	22,57
Franco francese	168,05
Lira sterlina	1381,675
Marco germanico	346,48
Scellino austriaco	48,81
Escudo portoghese	26,995
Peseta spagnola	12,373
Yen giapponese	2,88

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a cinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1975, n. 212, con il quale sono state rideterminate, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 355, le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione civile dell'interno;

Considerato che nella qualifica iniziale della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno sono immediatamente disponibili trecentonovanta posti;

Considerato, altresì, che detratti i posti da riservare, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n 1077, al concorso, per esami, per la nomina a direttore di sezione di impiegati delle carriere di concetto, i sopradetti trecentonovanta posti si riducono a trecentoventicinque;

Ritenuto di far luogo alla immediata copertura di cinquanta posti dei sopraindicati trecentoventicinque;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996 e 12 gennaio 1968, n. 166, recanti norme per i concorsi nelle carriere dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1973, con cui sono stati stabiliti i programmi d'esame dei concorsi di ammissione e dei concorsi di passaggio di carriera nelle carriere della Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a cinquanta posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

Un sesto dei suddetti cinquanta posti è riservato, a norma dell'art 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 748, agli impiegati della carriera di concetto o corrispondenti dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica di segretario capo o equiparata, nonché di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del diploma di laurea prescritto alla lettera *A*) del successivo art. 2.

I posti riservati che non venissero coperti per mancanza di vincitori o idonei verranno conferiti agli altri candidati idonei.

I vincitori verranno assegnati nelle prefetture aventi sede nelle seguenti regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, fatte salve le esigenze di servizio da valutare all'atto dell'assegnazione dei candidati.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Laurea in giurisprudenza o scienze politiche o in economia e commercio, conseguita in una università della Repubblica.

E' esclusa l'equipollenza di qualsiasi altro diploma di laurea.

B) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentadue.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7, lettera *g*), del presente articolo, per quelli di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, alla lettera *f*) del n. 7) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni quaranta.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

Per gli assistenti ordinari delle università o degli istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente e, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari od incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, purché complessivamente non si superino i quaranta anni;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei

territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamato dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti politici.

E) Buona condotta morale e civile.

F) Sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio.

G) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da maritata, il nome ed il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università, che lo ha rilasciato, e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la lingua o le lingue straniere (inglese, francese, tedesco), su cui intendono sostenere il colloquio, di cui al n. 10), dell'art. 6 del presente bando;

l) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

m) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, una delle sedi indicate all'art. 1.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

prove scritte:

1) diritto costituzionale e/o diritto amministrativo;

2) diritto privato.

Il colloquio verte sulle materie delle prove scritte e sulle seguenti altre:

1) economia politica, scienza delle finanze e cenni di politica economica;

2) legislazione speciale amministrativa;

3) elementi di contabilità di Stato;

4) diritto del lavoro;

5) diritto ecclesiastico;

6) diritto penale (codice penale: libro I; libro II titoli II e VII);

7) diritto internazionale pubblico, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee (Consiglio di Europa, CECA, EURATOM, C.E.E.);

8) storia della civiltà grego-romana (periodo aureo della Grecia e storia romana dalle guerre puniche a Diocleziano) e della civiltà italiana (dalle scoperte geografiche ai nostri giorni), con cenni di storia della letteratura e dell'arte ad esse collegate;

9) nozioni di statistica (statistica teorica: generalità, i dati statistici, i metodi statistici, le leggi statistiche; statistica applicata: statistiche della popolazione e demografia, statistiche economiche);

10) lingua straniera (francese o inglese o tedesco, a scelta del concorrente).

La legislazione speciale amministrativa, di cui al n. 2), oggetto del colloquio, è la seguente:

a) ordinamento del Ministero dell'interno e del personale: regio decreto 15 aprile 1940, n. 452, sulla ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 27, sulla soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica e la devoluzione delle sue attribuzioni ad altre amministrazioni articoli 1, 2, 3, e 9; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, sulle attribuzioni in materia di documenti archivistici; decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

b) pubblica sicurezza: testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai titoli dal 1° al 4°, e relative norme del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

c) ordinamento regionale, provinciale e comunale: legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali; testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, titolo III, capo IV, da art. 142 ad art. 160 (limitatamente per quanto concerne i poteri del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale e ufficiale di Governo ed i casi di revoca, sospensione e rimozione); titolo V, da art. 281 ad art. 326 (con particolare riguardo ai casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali); testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, titolo I, da art. 17 ad art. 28; testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

d) cittadinanza e anagrafe: legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 2 agosto 1912, n. 949; legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

e) espropriazioni per pubblica utilità: legge 25 giugno 1865, n. 2359, sull'espropriazione per causa di pubblica utilità; legge 22 ottobre 1971, n. 865 (legge sulla casa), limitatamente al titolo II contenente norme sull'espropriazione per pubblica utilità;

f) protezione civile: legge 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità - protezione civile.

Nel colloquio sulla lingua straniera, di cui al n. 10), il candidato deve dimostrare di saper tradurre dalla lingua italiana nella lingua straniera e viceversa.

Il candidato può chiedere di sostenere il colloquio in più di una lingua straniera, tra quelle comprese nel programma di esame e, qualora dimostri di saper tradurre dall'italiano nella lingua straniera e viceversa, potrà conseguire un maggior punteggio, non superiore ad un decimo, a termini dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996.

Il maggior punteggio, assegnato ai sensi del precedente comma, è aggiunto alla votazione complessiva, di cui all'art. 12 del presente bando.

Art. 7.

Le prove scritte, previste dall'art. 6 del bando, avranno luogo nei giorni 10 e 11 gennaio 1977, con inizio alle ore 8, in Roma, presso l'ente autonomo Fiera di Roma, via dell'Arcadia n. 2 angolo viale Tormarancio.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso, sono tenuti a presentarsi — senza alcun preavviso — all'indirizzo suddetto, nei giorni e nell'ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio che avrà luogo presso il Ministero dell'interno - Palazzo Viminale - Roma, saranno ammessi i candidati, che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima, di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'elenco di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi, semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860-Od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200-OM del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonché foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sara sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615-DM-1-04-Om del Ministero della difesa-Esercito - Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera *c*), se iscritti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge), viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perché in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente articolo 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con dichiarazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari, di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dall'amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di un'amministrazione statale.

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) e *g*), del precedente art. 15 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *e*) ed *h*) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati consiglieri in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno ed assegnati, quale prima destinazione, ad uno degli uffici periferici di cui all'art. 1 del presente bando.

Per le successive destinazioni, l'amministrazione si riserva la piena facoltà di trasferire, per esigenze di servizio, i vincitori sempre e ovunque lo ritenga.

Ai vincitori medesimi spetterà lo stipendio annuo lordo di L. 1.396.500 (parametro 190), l'assegno perequativo e l'indennità integrativa speciale, oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente la divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 settembre 1976

p. *Il Ministro*: ZAFFARANA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1976
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 200

(11271)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato tecnico dell'industria.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1964, n. 2, concernente il riordinamento dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto l'art. 51 della legge 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 8 luglio 1975, n. 305;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata a bandire, tra gli altri, il presente concorso;
Visto il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione n. 3 del 27 aprile 1976, concernente il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato tecnico dell'industria.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza, laurea in scienze economiche e commerciali, laurea in scienze politiche, laurea in scienze sociali, laurea in scienze sociali e poli-

tiche, laurea in scienze sociali economiche e politiche, laurea in scienze sindacali, laurea in scienze politiche ed amministrative, laurea in scienze applicate alla carriera diplomatica consolare, laurea in economia e diritto, laurea in scienze economiche e marittime, laurea in scienze coloniali.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e sempreché esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise n. 2 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (ufficio protocollo Direzione generale degli affari generali).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali o quelle eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni oppure i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema esemplificativo, allegato *A*, non verranno prese in considerazione.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) Diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purché debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto quinto, e 4, sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti — per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi — secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) Certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invaldi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della

legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo, nonché la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*), del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purché sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nonché coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministro, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio, secondo il seguente programma:

A) *Prove scritte*:

1) diritto privato e/o costituzionale e/o amministrativo;
2) economia politica.

B) *Colloquio*:

il colloquio verterà, oltre che sulle stesse materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

1) contabilità di Stato;
2) diritto internazionale pubblico e privato;
3) elementi di statistica;
4) lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani di carattere amministrativo.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, *Roma, nei giorni* 17 *e* 18 *dicembre* 1976, *con inizio alle ore* 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti o perché la domanda di ammissione al concorso non risulta conforme allo schema esemplificativo allegato *A* al presente bando, dovranno presentarsi, senza alcun avviso, per sostenere le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal capitolo 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonché agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consigliere in prova (par. 190) nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato tecnico dell'industria e saranno confermati nella qualifica stessa se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a consigliere in prova sara corrisposto il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza (par. 190), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per le quali hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 giugno 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1976
Registro n. 10 Industria, foglio n. 37

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Divisione I - Sezione II (ufficio concorsi) - Via Molise, 2 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . e residente in . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a tre posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato tecnico dell'industria.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (1);

3) di non aver riportato condanne penali (2);

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);

6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);

7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perché . . . . . . (5);

8) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . . . (6).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . . . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data, ...

Firma . . . .

Visto: per l'autenticazione della firma del sig. . . . (7).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data dei provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . . . ovvero perché riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare la lingua prescelta (inglese o francese o tedesca).

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(11086)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione anno 1975

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1975;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione anno 1975, nominata con decreto ministeriale 31 maggio 1976, e successive modificazioni;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di cardiochirurgia, sessione anno 1975, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Locatelli Giuseppe, nato a Corna Imagna (Bergamo) il 28 marzo 1940 . . . punti 90 su 100
2. Spampinato Nicola, nato a Roma il 14 dicembre 1938 . . . . » 84 »
3. Panzeri Ezio, nato a Milano il 31 maggio 1937 . . . . » 82 »
4. Viganò Mario, nato a Sesto San Giovanni il 23 novembre 1938 . . . . » 82 »
5. D'Alessandro Luigi Claudio, nato a Fiamignano (Rieti) il 22 marzo 1931 . » 80 »

6. Eufrate Sergio, nato ad Arezzo il 22 agosto 1930 . . . punti 80 su 100
7. Mezzacapo Bruno, nato a Capranica il 20 febbraio 1935 . . . . . » 80 »
8. Santarelli Paolo, nato a Fano il 12 maggio 1937 . . . . » 80 »
9. Cecchi Mario, nato a Marina di Carrara il 27 marzo 1942 . . . » 77 »
10. Di Fabio Domenico, nato a Morino (Aquila) il 13 settembre 1937 . . » 76 »
11. Pasquè Achille, nato a Milano il 27 agosto 1937 . . . . » 76 »
12. Turinetto Bruno, nato a Gimma (Etiopia) il 20 ottobre 1940 . . » 76 »
13. Bresciani Luciano, nato a Carbonara Po (Mantova) il 28 marzo 1940 . . » 72 »
14. Puricelli Cesare, nato a Samarate il 28 febbraio 1933 . . » 72 »
15. Rabitti Giorgio, nato a Bagnolo S. Vito (Mantova) il 17 marzo 1938 . » 72 »
16. Romano Antonio, nato a Palermo il 15 giugno 1940 . . . . » 72 »
17. Azzolina Gaetano, nato a Riesi il 29 maggio 1931 . . . . . » 70 »
18. Casarotto Dino Carlo, nato a Curtarolo (Padova) il 30 aprile 1935 . . » 70 »
19. Gordini Veliano, nato a Forlì il 17 luglio 1933 . . . . . » 70 »
20. Perna Avio M., nato a Gondar il 15 ottobre 1939 . . . . » 70 »
21. Quartuccio Giacomo, nato a Roma il 2 maggio 1940 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(11044)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CATANIA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2148 del 1° luglio 1974, col quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di veterinario vice capo ripartizione, direttore del macello, vacante nel comune di Catania;

Visto il proprio decreto n. 1646 del 2 agosto 1975, con il quale veniva nominato il dott. Milazzo Luigi, direttore di sezione del Ministero della sanità, segretario della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi, in sostituzione del dott. Muscato Maurizio;

Visto il telegramma n. 600.1 del 4 ottobre 1976, con il quale il Ministero della sanità ha designato, in sostituzione del dott. Milazzo Luigi, impossibilitato a partecipare ai lavori della commissione, il dott. Ottavio Ferrari Acciajoli, consigliere, in servizio presso il Ministero della sanità;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione di cui trattasi;

Decreta:

Il dott. Ottavio Ferrari Acciajoli, consigliere del Ministero della sanità, viene nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, in sostituzione del dott. Milazzo Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Catania, addì 4 ottobre 1976

Il veterinario provinciale: STALTARI

(11136)

OSPEDALE « V. EMANUELE III » DI MONSELICE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di aiuto e due posti di assistente della sezione aggregata di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 dicembre 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Monselice (Padova).

(11191)

OSPEDALE ODONTOIATRICO E STOMATOLOGICO « G. EASTMAN » DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali dell'ente in Roma.

(11192)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI FROSINONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto dermatologo;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (il numero dei posti è elevato a due);
sette posti di assistente anestesista (il numero dei posti è diminuito a sei).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Frosinone.

(11249)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorso ad un posto di primario della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per **titoli ed esami, ad un** posto di primario della divisione di **urologia**.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cremona.

(11142)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di anestesia;
un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Susa (Torino).

(11184)

OSPEDALE « G. CECCARINI » DI RICCIONE

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Riccione (Forlì).

(11185)

OSPEDALE « P. ALPINO » DI MAROSTICA

Concorso a due posti di assistente della casa di salute psichiatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della casa di salute psichiatrica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Marostica (Vicenza).

(11186)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia per il primo istituto;
due posti di assistente del servizio di perimetria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono **le norme di cui al decreto** del Presidente della Repubblica **27 marzo 1969, n. 130**, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(11151)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(11152)

OSPEDALE « S. E S. GRAVINA » DI CALTAGIRONE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di neurologia;
un posto di aiuto e un posto di assistente di malattie infettive;
un posto di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su cara legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(11275)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di oculistica;
un posto di aiuto di analisi cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltagirone (Catania).

(11276)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1976, n. **42**.

Sanzioni amministrative per le infrazioni relative allo esercizio della caccia ed al calendario venatorio.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 7 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della tutela della selvaggina, chiunque commette infrazioni al calendario venatorio regionale è soggetto a sanzione amministrativa da un minimo di L. 30.000 ad un massimo di L. 150.000.

Art. 2.

Per ciascuno dei seguenti capi di selvaggina stanziale protetta abbattuti o catturati abusivamente, anche per errore, si applicano al contravventore le seguenti sanzioni amministrative:

cervo	L. 2.000.000
daino	» 2.000.000
muflone	» 1.500.000
cinghiale	» 500.000
lepre	» 100.000
pernice	» 100.000

Per l'altra selvaggina si applica la sanzione amministrativa da un minimo di L. 30.000 ad un massimo di L. 150.000 per ciascun capo abbattuto o catturato.

Art. 3.

E' vietato acquistare, vendere, detenere per vendere, o comunque porre in commercio ogni specie di selvaggina viva o morta o parti di essa, fatta eccezione per la selvaggina all'uopo importata.

Il trasgressore è soggetto, per la selvaggina nobile stanziale, alla sanzione amministrativa di cui al precedente art. 2; per l'altra selvaggina si applica la sanzione amministrativa da un minimo di L. 30.000 ad un massimo di L. 150.000.

Art. 4.

Le sanzioni amministrative di cui agli articoli precedenti sono raddoppiate se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legittimati ad esercitare la vigilanza venatoria.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 1° settembre 1976

PUDDU

LEGGE REGIONALE 1° settembre 1976, n. **43**.

Incremento del fondo per la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, istituito dal piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 7 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono approvate le modifiche al piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39, allegate alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 1° settembre 1976

PUDDU

ALLEGATO

MODIFICHE AL PIANO DI INTERVENTO NELLE ZONE INTERNE A PREVALENTE ECONOMIA PASTORALE (LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 1973, N. 39).

Il paragrafo 8.1 è abrogato.

Le disponibilità già versate al fondo di rotazione per l'incremento della produzione della carne e le somme di cui al titolo di spesa P-1.08 destinate al medesimo fondo saranno versate sul fondo per la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, di cui al paragrafo 6.5 la cui dotazione viene portata a L. 3.000.000.000.

PUDDU

(10905)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100762780)